CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 254 del 03/06/2025, con oggetto MLPS DG n. 254 del 03/06/2025 Decreto approvazione Progetto SLI AT GOL Supporto alle Regioni/PP.AA. nelle attività di rendicontazione del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0035637 - Ingresso - 05/06/2025 - 13:53 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/07/2025 n. 987 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto anche alla luce dei chiarimenti forniti. Tuttavia, per il futuro, si invita l'Amministrazione a redigere la valutazione di congruità anteriormente alla stipula della convenzione e/o del contratto con il soggetto affidatario e a trasmetterla in allegato allo scrivente Ufficio di controllo. Si rammenta, infatti, che in relazione ai principi regolatori dell'auto organizzazione amministrativa, il rinnovato assetto codicistico previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 non ha eliminato l'onere motivazionale che, pertanto, deve tenere conto "dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato". Tale valutazione deve essere effettuata al momento della scelta di ricorrere all'affidamento in house e non può essere posticipata alla stipula della convenzione né tantomeno contenuta in essa. Inoltre, in caso di prestazioni strumentali, la scelta dell'affidamento a società in house non può basarsi solo sula tipologia del soggetto affidatario e/o sulla natura collaborativa e consolidata delle relazioni instaurate con lo stesso ma deve rispettare in ogni caso le indicazioni contenute nel sopra richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 da esplicitare nella prescritta valutazione di congruità. Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)

m_lps.A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE.E.0015808.30-07-2025